



Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 32

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai Paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici
NUMERO ATTO	COM(2021)108
NUMERO PROCEDURA	2021/0055 (COD)
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	09/03/2021
DATA DI TRASMISSIONE	09/03/2021
SCADENZA OTTO SETTIMANE	05/05/2021
ASSEGNATO IL	10/03/2021
DEFERIMENTO PER MERITO	12 ^a Commissione permanente
OGGETTO	La proposta - oltre ad operare alcuni aggiornamenti o correzioni di riferimenti normativi - modifica l'art. 1, par. 4, lett. c), del regolamento (UE) 2017/625 , al fine di includere nell'ambito di applicazione dei controlli ufficiali sugli animali e prodotti di origine animale la verifica della conformità all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 . Quest'ultima norma estende agli operatori in Paesi terzi che esportino animali e prodotti di origine animale nell'UE sia il divieto di impiegare antimicrobici per promuovere la crescita e la produttività degli animali sia il divieto di impiegare quegli antimicrobici riservati, secondo la disciplina europea, alla cura di alcune infezioni nell'uomo.
BASE GIURIDICA	Le basi giuridiche della proposta sono l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea . L'articolo 43, paragrafo 2, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca; l'articolo 114 disciplina l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno mediante il

rafforzamento delle misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali; l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), prevede l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di misure nei settori veterinario e fitosanitario aventi come obiettivo primario la protezione della sanità pubblica.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione europea, relativamente al **principio di sussidiarietà**, afferma che le importazioni di animali e di prodotti di origine animale da Paesi terzi sono disciplinate in modo completo a livello dell'Unione. Per questo motivo, non sarebbe possibile affrontare la questione a livello nazionale.

Per quanto concerne il **principio di proporzionalità**, la Commissione europea afferma che la modifica proposta è indispensabile al fine di permettere che, nel sistema dei controlli ufficiali dell'Unione su animali e prodotti di origine animale, si attui la verifica della conformità al citato articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

1) CONTESTO NORMATIVO E SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La proposta rientra nell'ambito della Strategia dal "[Produttore al consumatore](#)", con la quale l'Unione europea ha fissato l'obiettivo di ridurre del 50% entro il 2030 le vendite complessive, nel proprio territorio, di antimicrobici impiegati per gli animali di allevamento e per l'acquacoltura.

Il regolamento (UE) 2019/6, che entrerà in vigore il 28 gennaio 2022, sostituisce il quadro giuridico per i medicinali veterinari istituito dalla [direttiva 2001/82/CE](#) e dal [regolamento \(CE\) n. 726/2004](#). L'articolo 118, relativo agli animali e ai prodotti di origine animale importati dall'Unione, al paragrafo 1, estende agli operatori in Paesi terzi che esportino animali e prodotti di origine animale nell'UE sia il divieto di impiegare antimicrobici per promuovere la crescita e la produttività degli animali sia il divieto di impiegare quegli antimicrobici riservati, secondo la disciplina europea, alla cura di alcune infezioni nell'uomo. Tali divieti sono disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 107, paragrafo 2, e 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6.

L'articolo 118 viene considerato un elemento chiave nella lotta alla resistenza antimicrobica. Tuttavia, la Commissione europea sostiene che, ai fini dell'attuazione - nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali - della verifica di conformità (da parte degli importatori) ai suddetti divieti, sia necessario inserire nel regolamento (UE) 2017/625 un richiamo del medesimo articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6, dal momento che quest'ultimo regolamento non prevede, per gli animali o i prodotti di origine animale, disposizioni sulle condizioni e prescrizioni per l'importazione o sui controlli ufficiali di conformità.

Si ricorda che il regolamento (UE) 2017/625 è relativo all'esecuzione dei controlli ufficiali in vari ambiti, tra cui la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

La proposta di regolamento opera inoltre alcuni aggiornamenti o correzioni di riferimenti normativi.

Più in particolare, l'articolo 1 della proposta in esame reca alcune modifiche al regolamento (UE) 2017/625. La prima riguarda l'ambito di applicazione del suddetto regolamento, ambito disciplinato dall'articolo 1. Attualmente, in base al paragrafo 4, lettera c), di quest'ultimo sono esclusi i controlli ufficiali per la verifica della conformità alla direttiva 2001/82/CE sui medicinali veterinari. Tale direttiva, a partire dal 28 gennaio 2022, sarà sostituita dal regolamento (UE) 2019/6. La modifica proposta interviene, quindi, sulla lettera c) al fine di sostituire il riferimento alla suddetta direttiva con quello al regolamento (UE) 2019/6. La proposta in

esame prevede, inoltre, **un'eccezione a tale esclusione**, specificando che "il presente regolamento si applica tuttavia ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità all'articolo 118, paragrafo 1, di tale regolamento". Un'altra modifica riguarda l'articolo 47, relativo ad animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. In particolare, al paragrafo 1, la lettera e) viene sostituita al fine di correggere un riferimento normativo.

L'articolo 2 della proposta stabilisce la data di applicazione del nuovo provvedimento in esame, che è fissata al 28 gennaio 2022, stessa data in cui entrerà in vigore il regolamento (UE) 2019/6.

2) RELAZIONE DEL GOVERNO

Nella Relazione inviata alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della Legge n. 234/2012, il Governo esprime **una valutazione complessivamente positiva** delle finalità della proposta, sottolineando come lo sforzo di ciascuno Stato membro, in collaborazione con la Commissione europea, per contrastare la resistenza antimicrobica (AMR), non possa essere vanificato dall'introduzione, nel mercato dell'Unione, di animali (e relativi prodotti) da Paesi terzi in cui siano ancora vigenti norme che possano mettere a rischio la salute pubblica. Il Governo definisce la proposta di **particolare urgenza** in considerazione dell'applicazione in data 28 gennaio 2022 del regolamento (UE) 2019/6. La proposta viene ritenuta inoltre **conforme all'interesse nazionale**, in quanto in Italia, così come in tutta Europa, il divieto dell'uso di antimicrobici come agenti di promozione della crescita è previsto da una norma del 2003 ([regolamento \(CE\) n. 1831/2003](#)), applicabile sull'intero territorio dell'Unione dal 2006.

Relativamente all'**impatto finanziario**, il Governo afferma che al momento non è possibile stimare l'entità e i costi dell'aumento dell'attività di campionamento e analisi che scaturirebbe dalla proposta di regolamento (e quindi dall'applicazione del citato articolo 118, paragrafo 1). Il Governo sottolinea, al riguardo, che, in base al regolamento (UE) 2017/625, i costi relativi ai controlli ufficiali in oggetto, se programmati ed eseguiti a scopo di monitoraggio e in assenza di sospetti di non conformità, graveranno sul bilancio nazionale, mentre saranno a carico degli operatori se eseguiti per sospetto (nel caso in cui da precedenti controlli siano emerse delle non conformità).

A cura di: Patrizia Borgna

16 aprile 2021